


Accordo Stato Regioni

17 Aprile 2025

FAQ Ufficiali

I nostri commenti



Faq ufficiali accordo Stato Regioni sulla formazione del 17/4/25

Sono uscite dopo lunga attesa le **faq "ufficiali"**. In realtà l'anno scorso erano già uscite in forma non ufficiale. Qualche quesito (e relativa risposta) sono stati cancellati rispetto alla precedente versione. Tra queste è **sparito** un quesito molto importante sulla **correttezza della formazione in ambito sicurezza in Italia**, con soggetti formatori alquanto discutibili che "vendono" attestati a chi i requisiti non li ha, non essendo accreditati.

Ricordo che la questione è chiarissima e disattesa dal mercato "Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 **possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione**. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di **proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.**" Ma lasciamo le polemiche ed entriamo nel merito.

L'ufficialità sta nella composizione del gruppo di lavoro che le ha redatte (direzione generale mini-sterio del Lavoro, Inail, Regioni, INL). Le faq sono nel formato di risposta a **domande di utilità generale** e rappresentano l'interpretazione **autentica dell'accordo del 2025**.

Esse forniscono **chiarimenti operativi** sull'**applicazione del Nuovo Accordo** in merito a:

- Regime transitorio e formazione pregressa
- Modalità di erogazione (E-learning e videoconferenza sincrona)
- Corsi per attrezzature di lavoro e spazi confinati
- Requisiti dei docenti e dei tutor d'aula
- Organizzazione, verifiche e comprensione della lingua

Molte risposte si riferiscono a questioni che non presentano alcuna difficoltà di interpretazione.

Andando per ordine:

- **Quesito n. 1: Accredito Regionale:** l'accredito in una regione non consente di operare come soggetto formatore accreditato anche nelle altre regioni. Per operare in tutta Italia, serve l'accredito in ogni regione.

Commento: questa è follia pura, che ostacola lo sviluppo delle aziende e non ha alcun beneficio sulla qualità dei corsi, tutto per mantenere in vita piccoli orticelli regionali. Siamo al paradosso che un ente di formazione potrebbe operare anche all'estero, ma non in altra regione Italiana.

- **Quesito n. 5:** non è necessario inserire nell'attestato il settore ateco di riferimento, non essendo uno dei campi obbligatori previsti
- **Quesito n. 6:** relativo all'omogeneità del gruppo di allievi che frequentano i corsi di formazione specifica.

La risposta: "Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali. Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte" si presta ad alcune osservazioni.

Chi ha scritto la risposta, sensata e corretta dal punto di vista teorico, evidentemente pensava alle grandi aziende strutturate. Non ha tenuto conto della realtà Italiana composta per il 95% di micro aziende:

- per progettare in base alla valutazione dei rischi il soggetto formatore la deve ricevere dall'azienda cliente. Per esperienza diretta, è molto difficile. Peggio ancora con le piccole e micro.
- Anche clienti grandi e strutturati assemblano le aule non sulla base della mansione e della valutazione dei rischi, ma sulla base di altri parametri.

Ad esempio se in un mese hanno assunto 4 operatori con mansioni diverse, li mettono in aula assieme. L'ente di formazione quasi sempre non conosce in anticipo non solo i nomi, ma nemmeno le mansioni di chi frequenterà il corso. Spesso ci sono cambiamenti dell'ultimo istante.

Nei corsi inter aziendali si dovrebbe acquisire in anticipo il DVR di ogni partecipante?

- **Quesito n. 8:** relativo alla **decadenza dei corsi con titolo abilitativo dopo 10 anni:** “il credito formativo maturato con i corsi abilitanti conserva **validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni.** Oltre tale soglia, il titolo **abilitante decade** e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo.”
- **Quesito n. 9:** sulla **decorrenza della formazione:** Quando si assume un lavoratore la formazione va fatta subito, **non entro 60 giorni.**

Questa faq però contrasta con la legge di **conversione n. 198 del 30 dicembre 2025 del Decreto Legge n. 159/2025**, il cosiddetto Decreto Sicurezza che prevede che, “limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la **formazione e l’eventuale addestramento specifico** possano essere **completati entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro**, anche nel caso di contratti in **somministrazione**”.

- **Quesito n. 10:** relativo alla **valutazione dell’efficacia della formazione** nella **riunione periodica annuale**, si può fare solo nelle aziende che hanno l’obbligo di tale riunione.
- **Quesito n. 11:** relativo all’entrata in vigore dell’**ASR: 19 Maggio 2025**, quindi il **termine transitorio annuale** per poter utilizzare i vecchi ASR **termina il 19 Maggio 2026. La formazione dei datori di lavoro va completata entro 19 Maggio 2027**
- **Quesito n. 12:** relativo alla **validità di precedenti attestazioni relative al CMM** (Caricatore Movimentazione Materiale).



Se riconosciuti **validi i corsi per gru mobili** (cioè se pienamente conformi ai contenuti del nuovo ASR) possono essere utilizzati come **corsi validi per i CMM**. La nostra analisi comparativa dei programmi **dei due corsi (gru mobili e CMM)** ci porta a dire che sono sostanzialmente **sovrapponibili** (vedi post specifico sul punto).

- **Quesito n. 14:** relativo alla **validità dei corsi pregressi** per quanto attiene le **3 nuove attrezzature per le quali il nuovo ASR del 2025 ha introdotto l'obbligo di abilitazione: 8.3.9 carro raccogli frutta CRF, 8.3.10 CMM, 8.3.11 carro ponte.**

I **corsi di formazione già erogati prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo**, possono essere **riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025.**

Il riconoscimento non è parziale. Se il corso rispetta **tutti i contenuti previsti, è valido**. Se **manca anche solo una parte dei contenuti richiesti**, non è prevista **alcuna integrazione**: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.

Per quanto attiene i corsi per carroporti, Lisa Servizi ha effettuato una analisi dei contenuti dei programmi e degli attestati dei propri corsi emessi a partire dal 2012 e ha concluso che sono pienamente conformi a quanto richiesto.

- **Quesito n. 15:** da quale **data decorre l'obbligo di aggiornamento** dei corsi di **formazione CRF, CMM e carro ponte.**

Innanzitutto prima bisogna **verificare la validità dei corsi** (vedi quesiti precedenti). Se sono validi **l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso riportata nell'attestato.**

- **Quesito n. 16: Requisiti dei docenti per attrezzature di lavoro teoria e pratica:**
 1. **Modulo teorico-tecnico:** devono essere **formatori in ambito salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.I. 6 marzo 2013 + conoscenza tecnica specifica dell'attrezzatura oggetto del corso.**
 2. **Modulo pratico:** devono essere **formatori in ambito salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.I. 6 marzo 2013 + esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.**
- **Quesito n. 18: verifica finale corsi attrezzature.** Per quanto riguarda la **verifica finale di apprendimento**, questa deve essere svolta in **forma individuale** e comprende una **prova pratica e un colloquio**. In pratica 1:1
- **Quesito n. 19:** viene ribadito che **l'unica modalità possibile, per i corsi di aggiornamento attrezzature è la presenza fisica. I corsi Fad ed e-learning non sono ammessi.**

- **Quesito n. 20:** Nell'ASR del 2025 viene introdotta una nuova tipologia di **carrello elevatore**: quello con **braccio telescopico per il sollevamento di carichi (equipaggiato con gancio)** o **persone (equipaggiato con una cesta)** per i quali sono previsti dei moduli formativi specifici.



Il quesito verte sulla tipologia di corso per il **carrello telescopico equipaggiato con pala non menzionato dall'ASR.**



La risposta afferma "Qualora ai carrelli siano abbinati accessori tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese nell'allegato II del citato Accordo, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo." In pratica per tale attrezzatura è necessario acquisire l'abilitazione per le pale cariatrici frontali.

- **Quesito n. 22:** formazione escavatore con **massa inferiore ai 6000 kg.**



Il quesito riguarda **la validità dei precedenti corsi di formazione per escavatori con massa inferiore ai 6000 kg (ad es. miniescavatore)** per i quali, **ai sensi dell'ASR del 2012, non era necessaria l'abilitazione.** Era sufficiente un **corso di formazione ai sensi art 73 comma 4.** **La risposta è che tali attestati non valgono.** I corsi devono essere rifatti **secondo ASR 2025 e conclusi entro il 19/5/2026.**

- **Quesito n. 23: Formazione del carro ponte:** Per i corsi "ancora da svolgere" cioè **programmati ma non ancora svolti** non si può utilizzare il concetto di "**formazione progressa**", pertanto devono essere **organizzati in piena conformità all'ASR 2025.**
- **Quesito n. 24: Obbligo di abilitazione per gru a bandiera:** si è discusso molto se la gru a bandiera è soggetta ad abilitazione come un carro ponte oppure no. E' un chiarimento importante vista la grandissima diffusione di queste attrezzature.



Viene chiarito definitivamente che “Queste definizioni, in linea con la norma **UNI EN 15011**, costituiscono un **elenco esaustivo e non meramente esemplificativo**. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione”. Le cosiddette **gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature** per le quali è prevista la **formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025**.

- **Quesito n. 25 relativo alla formazione su ambienti sospetti di inquinamento o confinati:**

Il termine per concludere il corso in oggetto è il **19 Maggio 2026**. Se già erogati sono ritenuti validi solo **se pienamente conformi alle prescrizioni dell’ASR del 2025**. Se anche un solo **contenuto obbligatorio manca, non** è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.

- **Quesito n. 30: formazione del datore di lavoro RSPP:** Il Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP, dovrà **frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo: corso per datore di lavoro da 16 ore + modulo comune di 8 ore + ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento.**
- **Quesito n. 31: corsi aziendali per dirigenti e preposti:** Viene chiarito che la possibilità da parte dei datori di lavoro, che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori (parte IV punto 1 ASR 2025) i corsi di formazione per lavoratori, vale anche per dirigenti e preposti.
- **Quesito n. 33: formazione pratica in VCS:** I corsi con **alto contenuto pratico** (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oppure conduzione di attrezzature ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), **la VCS non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica.**
- **Quesito n. 34 e 35: formazione pregressa datori di lavoro RSPP:** I datori di lavoro che svolgevano direttamente i compiti dell’Rspp prima dell’ASR del 2011 (con contenuti conformi al DM 16/01/1997, e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011), *che tipo di corsi di aggiornamento devono effettuare?*

Risposta: Se le condizioni previste all’epoca sono state rispettate, sono riconosciuti i crediti previsti dall’ASR del 2011 e quindi sono validi. Devono però avere effettuati tutti gli aggiornamenti previsti.

- **Quesito n. 37 e 38: formazione preposto:** sul tema dell’aggiornamento del preposto, la normativa è sempre stata di difficile interpretazione. Viene chiesto quali sono i termini per l’aggiornamento e se si può fare in e-learning.

Risposta: Viene chiarito che i percorsi formativi, già svolti, in vigore dell'ASR 2011 sono riconosciuti (credito formativo totale).

- Per i preposti che hanno frequentato il **corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni** rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo (19 maggio 2025), l'aggiornamento deve essere effettuato **entro 12 mesi da tale data**.
- Per i preposti formati da **meno di 2 anni** rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo, si applica la **nuova periodicità di 2 anni**, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
- **La modalità e-learning** è espressamente **esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti**. Sono ammessi la **presenza fisica e la VCS**, equiparata alla presenza per la parte teorica.
- **Quesito n. 39 e 40: lingua veicolare:** Abbiamo praticamente lo stesso quesito e due risposte diverse.

Il quesito consiste nello stabilire se è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare. La risposta è generica e attribuisce tale obbligo al "soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (...) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (...)

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore".

Nel quesito n. 40 invece risponde che "è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata e sufficiente come richiesto dai disposti normativi sopra citati".

- **Quesito n. 41: corso per datore di lavoro - modulo cantieri:**

Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo "cantieri"?

Risposta: Il modulo aggiuntivo cantieri (di 6 ore) è previsto **solo per Datori di Lavoro dell'impresa affidataria e dirigenti dell'impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008)**, così come indicato dalla parte II punto 3 (datore di lavoro dell'impresa affidataria) e dalla parte II punto 2.3 (dirigente dell'impresa affidataria).

- **Quesito n. 42:** *È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo "cantieri"?*

Qui la questione è un po' complicata. In estrema sintesi: nel periodo transitorio di 2 anni (fino al 19 Maggio 2026) rimane l'obbligo di cui all'art. 97 comma 3 ter indipendentemente dalla conformità del percorso ai contenuti dell'accordo. In pratica è necessario dimostrare di aver fatto formazione, ma non è obbligatorio il pieno rispetto del modulo cantieri dell'ASR 2025.

Trascorso il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell'adeguatezza, dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall'Accordo.

- **Quesito n. 43/44: fascicolo del corso:** nel fascicolo del corso ci deve anche essere **l'elenco dei docenti con firme**, che è una delle sezioni che compongono il fascicolo del corso previsto dal punto 7 della parte I.

La custodia e l'archiviazione della documentazione per 10 anni è compito del soggetto formatore individuato per ciascun corso, che potrà essere il datore di lavoro nei casi previsti oppure uno degli altri soggetti formatori indicati dall'Accordo Stato-Regioni.

- **Quesito n.45/46: periodo transitorio:** nel periodo transitorio di 12 mesi successivo all'entrata in vigore del nuovo **Accordo Stato-Regioni** (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito **avviare corsi di formazione secondo le regole dei precedenti ASR abrogati e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008**, cioè: contenuti, durate, requisiti enti formatori e docenti, e modalità restano quelle stabilite dagli Accordi abrogati. Le nuove disposizioni diventeranno obbligatorie solo per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.
- **Per le 3 nuove attrezzature indicate nella Parte II (CRF, CMM, carroponti)**, i corsi abilitanti devono essere **frequentati e conclusi entro il termine del 19 Maggio 2026**. Pertanto, per queste attrezzature l'abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio.

- **Quesito n.47: requisiti docenti per convegni:** viene chiarito che per i **docenti formatori** che sono **relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell'aggiornamento previsti dall'Accordo 59/2025 non è necessario il possesso dei requisiti di DI 6/3/2013**. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque **obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento**.
- **Quesito n.48/49/50: tutor d'aula:** viene chiesto se è necessario che il tutor sia presente in aula per l'intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi.

La risposta è generica e riprende il testo dell'ASR "Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti". Il ruolo di tutor non può coincidere con il ruolo di docente.

Non è definito il profilo contrattuale del tutor, pertanto non necessariamente deve essere un dipendente dell'ente formatore. Può essere un dipendente dell'azienda presso la quale si tiene il corso di formazione.

- **Quesito n.51: verifica finale:** la **verifica finale con relativo verbale è sempre obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento**. Se per alcuni percorsi non sono indicate modalità specifiche nelle tabelle dell'Accordo, ciò non significa che la verifica non sia prevista. In questi casi il soggetto formatore è responsabile di definire le modalità più idonee per la verifica (es. test scritto, orale, prova pratica se pertinente). Deve essere garantita la tracciabilità: verbale, registrazione dell'esito e archiviazione.
- **Quesito n. 52: 30 domande:** Il numero minimo di **30 domande** è da riferirsi per ogni corso di formazione, così come individuato nel progetto formativo.